



Data **06 DIC. 2013** Protocollo N° **535815/60.01.02** Class: **E.810** Fasc. **03.1** Allegati N°

Oggetto: Legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 “*Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia.*”. Norme relative al settore del commercio. Chiarimenti

Ai Comuni del Veneto
UFFICI Commercio e Urbanistica

Alle Province del Veneto
Settori Commercio e Urbanistica

Loro SEDI

Con la presente si rende noto che la legge regionale n. 32 del 2013, in oggetto indicata, ha introdotto le seguenti disposizioni che riguardano la materia del commercio al dettaglio su area privata di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50:

- a) l'articolo 16 ha provveduto ad integrare l'articolo 48 della legge regionale urbanistica 23 aprile 2004, n. 11 prevedendo quanto segue:

“1. Dopo il comma 7 septies dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:

“7 octies. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all'approvazione del primo PAT, possono essere adottate, con le procedure di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e successive modificazioni, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all'insediamento, esclusivamente all'interno del centro storico, di medie o grandi strutture di vendita, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettere e) e g) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.”.

Al riguardo occorre premettere che l'articolo 21, comma 5 della legge regionale n. 50 del 2012 consente l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita all'interno dei centri storici in deroga all'obbligo della previa localizzazione urbanistica dell'area di intervento, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 21 ai fini dell'individuazione delle aree per le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e per le grandi strutture di vendita, entrambe da ubicarsi al di fuori dei centri storici medesimi.

Direzione Commercio

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2794250-4251 – Fax 041/2794253
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



Orbene, al fine di assicurare la piena attuazione della citata disposizione normativa di favore per i centri storici, la modificazione prevista dalla legge regionale n. 32 del 2013 consente ai comuni che ad oggi non siano dotati del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e del Piano degli Interventi (PI), la rimozione di eventuali limiti previsti dallo strumento urbanistico generale all'insediamento delle predette strutture commerciali all'interno dei centri storici, secondo la procedura di variante di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, in deroga al generale divieto previsto dall'articolo 48 della legge regionale urbanistica n. 11 del 2004, relativo all'approvazione di varianti urbanistiche nelle more dell'approvazione del primo PAT.

- b) l'articolo 17 della legge regionale n. 32 del 2013 ha novellato l'articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 50 del 2012, prevedendo che gli enti territoriali competenti adeguino gli strumenti urbanistici e territoriali entro il termine di un anno dalla data di pubblicazione del regolamento regionale di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, e non più entro il termine di centottantagiorni originariamente previsto dalla citata norma regionale.

Dal momento che la Giunta regionale, come noto, ha approvato il regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del 25 giugno 2013, ne discende che il nuovo termine di adeguamento è fissato al **25 giugno 2014**.

Distinti saluti

Il Dirigente regionale
Avv. Giorgia Vidotti

Ufficio Programmazione e monitoraggio
Responsabile: Dr. Giuseppe Mollica
Tel. 041. 279.42.83

Nuovo piano casa. Chiarimenti commercio.

Direzione Commercio
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2794250-4251 – Fax 041/2794253
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it